

BASTA SANGUE SULLE STRADE
ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

STATUTO

NOME – SEDE - SCOPO

Articolo 1 (Costituzione)

E' costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione **“BASTA SANGUE SULLE STRADE - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS”**

L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione

“BASTA SANGUE SULLE STRADE O.N.L.U.S.”

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" deve essere utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro e con fini di solidarietà sociale, che agisce nei limiti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, di tutte le altre leggi regionali e statali regolanti le attività no profit in generale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nonché di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione può gestire e valorizzare i propri beni mobili e immobili anche attraverso iniziative di carattere commerciale.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.

Articolo 3 (Sede)

L'Associazione ha sede legale in Milano, Italia, ed ha carattere ed operatività nazionale e comunitaria.

Articolo 4 (Decentramento)

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi periferiche di varia natura geografica in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale, disciplinandone l'attività mediante approvazione del relativo regolamento.

Tali sedi utilizzeranno la stessa denominazione **“BASTA SANGUE SULLE STRADE - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA” ONLUS** seguita dall’indicazione geografica della sede.

Le sedi periferiche locali, circoscrizionali, provinciali e regionali, sono dirette da responsabili nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere revocati in ogni momento qualora si rendano responsabili di condotte non conformi al presente Statuto ed a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, all’atto della costituzione delle sedi periferiche e della nomina del relativo responsabile, redige ed approva contestualmente il regolamento che disciplina l’attività della sede medesima, da sottoporre per accettazione al responsabile.

Ciascuna sede, il cui funzionamento deve essere regolato da norme analoghe a quelle del presente Statuto, può svolgere e realizzare diverse attività e manifestazioni destinate alla sensibilizzazione della cittadinanza ed al perseguimento degli scopi statutari, purché operi nel rispetto delle direttive degli organi nazionali dell’Associazione. L’articolazione territoriale rappresenta l’Associazione in ambito locale ma non è dotata di autonomia decisionale: ogni attività effettuata per finalità sociali deve essere coerente con quanto disciplinato dal regolamento.

Articolo 5 (Durata)

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 6 (Scopo e attività)

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.

L’Associazione ha lo scopo di:

- 6.1 Tutelare i diritti civili delle vittime della strada e delle vittime di infortuni sul lavoro e/o dei loro familiari che aderiscono all’Associazione, attraverso la gestione della pratica del sinistro/infortunio che li ha coinvolti, fornendo assistenza tecnica e legale, sia stragiudiziale che giudiziale, attraverso professionisti convenzionati; qualora alla gestione della pratica consegua l’erogazione di somme di denaro liquidate a titolo di onorario e/o di spese di patrocinio, dalla/e compagnie assicurative e/o dal/dai responsabili civili del sinistro/infortunio, queste somme saranno incassate dall’Associazione con obbligo di reimpiego per l’attività e lo scopo sociale dell’Associazione.
- 6.2 L’Associazione, attraverso il conferimento dell’incarico a professionisti abilitati convenzionati, ha il potere di rappresentare in giudizio, sia civile che penale e in qualunque grado di giudizio, mediante incarico ricevuto con Procura Speciale, le vittime della strada e le vittime di infortuni sul lavoro e/o i loro familiari;
- 6.3 Funzionare come organismo esclusivo di servizio dove gli Associati ed i Volontari, senza alcuna remunerazione, si mettono a disposizione delle vittime della strada (se sopravvissute) e dei loro familiari, anche attraverso attività di consulenza gratuita, al fine di riequilibrare le situazioni di svantaggio sociale e comunque in difesa del rispetto della dignità umana, dei diritti dell’uomo e degli esseri viventi.
- 6.4 Costituirsi parte civile nei processi penali a carico di soggetti imputati a seguito di incidenti stradali e/o mancata manutenzione stradale finalizzata ad ottenere un aggravio di pena nonché un indennizzo da reimpiegare negli scopi sociali dell’Associazione. Tale costituzione è legittimata dal fatto che l’Associazione si erge a organismo di tutela per difendere l’interesse pubblico.
- 6.5 Costituirsi parte civile nei processi penali relativi ai sinistri stradali e infortuni sul lavoro ove un assistito dell’Associazione figura come parte offesa.
- 6.6 Promuovere azioni giudiziali civili e penali in qualsiasi grado di giudizio, anche mediante la presentazione e il deposito di esposti, denunce-querelle, contro qualunque soggetto si renda responsabile di condotte e/o omissioni lesive dei diritti degli utenti della strada.

L’Associazione in via accessoria e in osservanza dell’articolo 10, comma 5 del D.Lgs 460/97, può:

- A. Promuovere la ricerca e la conoscenza delle problematiche legate alle conseguenze dell’incidentalità stradale e del lavoro e le possibili soluzioni preventive, anche attraverso la collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti.

- B. Sensibilizzare il pubblico informandolo sui problemi dell'incidentalità stradale e del lavoro e delle sue conseguenze, attraverso l'organizzazione di manifestazioni e convegni, nonché la diffusione a mezzo stampa e più in generale di tutti i mezzi di comunicazione.
- C. Editare un giornale cartaceo e/o on line che funga da organo di informazione e di promozione sociale dell'Associazione.
- D. Collaborare con realtà associative che hanno le nostre stesse finalità.
- E. Promuovere iniziative volte ad interventi o proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale ed in materia di diritto assicurativo.
- F. Promuovere iniziative di formazione dei propri volontari per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- G. Promuovere la raccolta di fondi attraverso l'organizzazione di eventi e/o vendite/offerte di prodotti e materiale promozionale.
- H. Partecipare a bandi indetti sul territorio nazionale e comunitario, di carattere sociale, educativo, formativo, culturale, creativo e ambientale, anche attraverso la presentazione di progetti.
- I. Promuovere e vendere spazi pubblicitari sul quadrimestrale dell'associazione e sul sito internet www.bastasanguesullestrade.org.
- J. Concedere il patrocinio per iniziative di rilievo sociale, culturale e scientifico organizzate sul territorio nazionale o all'estero, allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza stradale e sostenere l'operato di enti, istituzioni, privati e associazioni che perseguono gli stessi obiettivi.

Non possono essere svolte attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Articolo 7 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 7.1 beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- 7.2 eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 7.3 eventuali donazioni, legati, liberalità e lasciti testamentari destinati ad essere impiegati a favore dell'Associazione.

Articolo 8 (Entrate)

Le entrate e le risorse economiche per il sostentamento dell'Associazione e per la persecuzione degli scopi sociali provengono dalle quote associative, da contributi, lasciti testamentari e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni, da sponsorizzazioni, dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, dal ricavato della gestione e valorizzazione ed eventuale dismissione di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da attività commerciali marginali ed eventuali rendite del patrimonio stesso, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, onorari e/o spese di patrocinio per assistenza tecnica e legale liquidati in seguito alla gestione di sinistri/infortuni di propri aderenti, somme liquidate in seguito alla costituzione di parte civile nei processi penali ed ogni altra somma connessa alle attività di cui al precedente art.6 (*Scopo e attività*)).

SOCI

Articolo 9 (Adesioni)

- 9.1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le associazioni che condividono le finalità sociali e contribuiscono al sostegno delle iniziative dell'Associazione stessa. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.
- 9.2 I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- 9.3 I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, ed in particolare il lavoro preventivamente concordato.
- 9.4 La durata del rapporto associativo non può essere prevista come temporanea.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale (considerando l'anno legale), **che viene decisa dal Consiglio Direttivo.**

Articolo 10 (Categorie dei Soci)

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. **soci fondatori**
- b. **soci onorari**
- c. **soci ordinari**

- a. Sono **soci fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione quali promotori dell'iniziativa e dell'organizzazione.
- b. Sono **soci onorari** coloro che si sono distinti per azioni od attività inerenti agli scopi sociali e/o che si rendano benemeriti nei confronti dell'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
- c. Sono **soci ordinari** coloro che hanno versato la quota associativa.

Tutti i soci, senza alcuna distinzione relativa alla loro collocazione nelle dette categorie e in regola con la quota associativa annuale il cui versamento non è obbligatorio solo per i soci onorari, hanno diritto: alla tessera (annuale) dell'Associazione, ad informazioni periodiche ed alla partecipazione a tutti i suoi momenti di iniziativa e di discussione anche assembleare e di voto.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci tutti i soci in tutti i momenti della vita dell'Associazione.

Articolo 11 (Decadenza)

La qualifica di Socio ed i relativi diritti si perdono:

- 11.1 per **dimissioni**, da comunicarsi per iscritto, a mezzo raccomandata A/R al Consiglio Direttivo presso la sede legale dell'Associazione indicata nel sito internet www.bastasanguesullestrade.org - sezione contatti;
- 11.2 per **decadenza**: la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- 11.3 per **radiazione**, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'Associazione.
- 11.4 per **morosità** o mancato pagamento della quota associativa annuale in sede di rinnovo.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri da effettuarsi **entro 30 gg.** dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti, decide **entro il termine di 150 gg** dal ricevimento del ricorso. La decisione è inappellabile.

RENDICONTO

Articolo 12 (Bilancio consuntivo e preventivo)

Il bilancio comprende l'esercizio sociale **dal 1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora lo richiedano speciali ragioni.

Il Consiglio Direttivo è tempestivamente convocato prima dell'Assemblea annuale per il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 (Organi sociali)

Sono Organi sociali dell'Associazione:

13.1 l'Assemblea dei Soci;

13.2 il Presidente;

13.3 il Delegato di Presidenza;

13.4 il Consiglio Direttivo;

13.5 il Vice-Presidente;

13.6 il Tesoriere;

13.7 il Collegio dei Revisori dei conti;

13.8 il Collegio dei Probiviri (commissione di Garanzia).

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni, considerando l'anno solare. In via straordinaria l'Assemblea dei Soci può in qualunque momento estendere la durata del mandato degli organi in carica per ulteriori sei mesi.

Le cariche di Delegato del Presidente, Vicepresidente e Tesoriere vengono assegnate dal Presidente alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ciascun socio potrà presentare la propria candidatura a ricoprire una o più cariche sociali (fino ad un massimo di due) ad esclusione delle cariche di Vicepresidente e di Tesoriere che verranno assegnate direttamente dal Presidente durante la prima seduta del Consiglio Direttivo eletto, scegliendo tra i membri dello stesso Consiglio. Per candidarsi si dovrà utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.bastasanguesullestrade.org - sezione Bacheca, che regolarmente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato all'Associazione a mezzo raccomandata A/R, oppure mail all'indirizzo posta@bastasanguesullestrade.org o a mezzo fax, nonché tramite qualunque altro mezzo purché tracciabile, **almeno 10 giorni prima** della data dell'Assemblea convocata per la nomina della carica per la quale si intende candidarsi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13.1 (Assemblea dei soci)

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione e possono parteciparvi tutti i soci.

Oltre che all'approvazione dei bilanci l'assemblea provvede in via ordinaria:

- **alla elezione del presidente**, degli altri componenti il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti;
- **a delineare** gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione ed a proporre al Consiglio direttivo, per la attuazione, iniziative di ogni natura ed ampiezza;
- **a decidere** eventualmente la costituzione di commissioni e comitati scientifici, l'istituzione di gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza così come qualsiasi altra attività od azione utile ai fini dell'associazione;
- **a deliberare** ove occorra sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- **a deliberare eventualmente** lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

I verbali di Assemblea dei Soci, oltre a data, ora e luogo, devono riportare la numerazione progressiva.

Salvo contraria disposizione del presente Statuto, l'assemblea decide sempre con voto palese e a maggioranza semplice.

Articolo 13.1.1 (Convocazione assemblea dei soci ordinaria)

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale di Milano.

L'assemblea ordinaria è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione su propria iniziativa mediante avviso pubblicato nella sezione Bacheca del sito internet www.bastasanguesullestrade.org, **almeno 20 giorni prima** della stessa, con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Presidente dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Il Presidente, ricevuta la raccomandata, **entro 30 giorni** deve fissare la data di convocazione.

Condizione necessaria perché ciascun socio avente diritto possa partecipare all'assemblea, è l'invio **almeno 5 giorni prima** della data di convocazione, mediante raccomandata A/R, o mail all'indirizzo posta@bastasanguesullestrade.org, oppure fax, nonché tramite qualunque altro mezzo purché tracciabile, del modulo di partecipazione/delega scaricabile dal citato sito internet – sezione “Bacheca” e/o sezione “Moduli pdf”. Ciò al solo fine di conoscere preventivamente il numero dei soci partecipanti, di verificare la regolarità del versamento della quota sociale e procedere alla prenotazione della location più adatta, al fine di abbattere i costi. Il socio che si presenta all'assemblea senza aver preventivamente inviato il modulo nei modi e nei termini di cui al presente articolo avrà diritto di parteciparvi ad insindacabile giudizio del Presidente.

Articolo 13.1.2 (Convocazione assemblea dei soci straordinaria)

È prevista la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci ogni qual volta si renda necessario esaminare questioni con carattere d'urgenza.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente dell'Associazione su propria iniziativa mediante avviso pubblicato nella sezione Bacheca del sito internet www.bastasanguesullestrade.org, **almeno 10 giorni prima** della stessa. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Presidente dal Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Il Presidente, ricevuta la raccomandata, **entro 30 giorni** deve fissare la convocazione individuando una data che **non vada oltre i 60 giorni dal ricevimento** della raccomandata. Se il Presidente non vi provvede nei termini in cui al presente articolo, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 13.1.3 (Costituzione dell'Assemblea)

I soci impossibilitati a partecipare fisicamente all'assemblea potranno delegare un altro socio, purché maggiorenne ed in regola con la quota associativa, a rappresentarli. Ogni delegato potrà ricevere al massimo una delega. L'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci; trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione l'assemblea si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione in carica: in sua assenza la Presidenza è assunta dal Vice-presidente ovvero dal componente più anziano del Consiglio Direttivo mentre alla verbalizzazione provvede il segretario. Qualora non fosse presente almeno un componente del Consiglio Direttivo che possa assumere la presidenza l'assemblea sarà considerata non valida, quindi dovrà essere convocata una nuova assemblea.

La Presidenza così costituita dell'Assemblea, all'inizio dell'assemblea provvede, prima della sua apertura e occorrendo durante il suo corso, alla verifica del diritto di presenza e voto degli intervenuti, e della validità delle deleghe esibite.

PRESIDENTE

Articolo 13.2 (Presidente)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, o in sua assenza il vice-Presidente o il Delegato di Presidenza, nominati dal Presidente, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la rappresentanza processuale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nonché di fronte a qualsiasi persona fisica e giuridica. Il Presidente resta in carica tre anni e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e può esercitare poteri ordinari e straordinari. Nel primo caso il Consiglio Direttivo deve prendere atto delle decisioni assunte dal Presidente senza la necessità di ratificare. Nel secondo caso, ossia in casi di urgenza, il Presidente può, in proprio o tramite il Delegato di Presidenza, esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o dal Delegato di Presidenza ogni qualvolta sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente congiuntamente e disgiuntamente dal Vice-Presidente e dal Delegato di Presidenza, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione.

Il Presidente ha altresì il potere di ispezione e controllo dei locali nei quali viene svolta l'attività dell'Associazione a condizione che la stessa sia fatta in presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo o del Delegato di Presidenza. Possono essere ispezionati e controllati i locali della sede legale, del Centro di Coordinamento Nazionale e i locali messi a disposizione come sedi periferiche con il potere di esaminare tutto il materiale presente, cartaceo e non (computer, hard disk, ecc). L'ispezione avverrà nei modi e nei termini contenuti nel Regolamento interno.

Il Presidente, congiuntamente o disgiuntamente dal Consiglio Direttivo, può rassegnare le proprie dimissioni, essendo tuttavia vincolato a svolgere le funzioni ordinarie che garantiscono l'attività dell'Associazione, ivi compreso la convocazione dell'Assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione. Il Presidente dimissionario, quindi, deve restare in carica fino alla nomina del suo sostituto.

DELEGATO DI PRESIDENZA

Articolo 13.3 (Delegato di Presidenza)

Tutti i soci possono ricoprire la carica di Delegato di Presidenza inviando la propria candidatura in seguito alla pubblicazione sul sito internet www.bastasanguessullestrade.org, sezione "Bacheca", della data in cui si svolgerà il primo Consiglio Direttivo del triennio in carica. Dal sito internet, sezione "Bacheca" e/o sezione "Moduli pdf", sarà possibile scaricare il modulo corrispondente che potrà essere inviato, **almeno 2 giorni prima** della data di convocazione, mediante mail all'indirizzo posta@bastasanguessullestrade.org, oppure fax, nonché tramite qualunque altro mezzo purché tracciabile.

In assenza di candidature il Presidente si adopererà, attraverso il sito internet o altro mezzo, per reclutare tra i soci dei candidati al ruolo di Delegato di Presidenza.

Il Presidente, assunto l'incarico, può nominare il Delegato di Presidenza che coadiuva il Presidente nell'esplicazione di tutte le attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Delegato di Presidenza può anche non essere un membro del Consiglio Direttivo ma al momento della nomina ne entra automaticamente a far parte con il diritto di esercitare il potere di voto.

Il Delegato di Presidenza può curare e coordinate tutti gli aspetti operativi dell'Associazione per garantirne il buon funzionamento, relazionando periodicamente il Presidente sul proprio operato, ed il Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.

Il Delegato di Presidenza è la figura chiave per il funzionamento dell'Associazione. Ha il potere di sostituire, dal punto di vista operativo e organizzativo, in parte o in toto il Presidente. Il Delegato di Presidenza può richiedere un compenso o richiedere di essere assunto per lo svolgimento del proprio incarico.

Il Delegato di Presidenza, eletto dal Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la rappresentanza processuale, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nonché di fronte a qualsiasi persona fisica e giuridica.

Il Presidente, in qualsiasi momento, ha il potere di revocare l'incarico al Delegato di Presidenza qualora la sua condotta non sia conforme a quanto richiesto dallo Statuto o venga meno alle sue funzioni. Il Presidente dovrà convocare un Consiglio Direttivo con carattere d'urgenza nel quale porterà a conoscenza i membri di quanto deciso e potrà scegliere in tale sede se nominare un nuovo Delegato o rinunciarvi. Il Presidente potrà nominare un nuovo Delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i soci precedentemente candidati al ruolo. Se il candidato nominato dovesse rifiutare l'incarico si procederà fino all'accettazione del conferimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13.4 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 9 membri, ai quali può aggiungersi, con diritto di voto, il Delegato di Presidenza nominato dal Presidente, qualora non venga scelto tra i membri del Consiglio. I membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni considerato l'anno solare.

I verbali di Consiglio Direttivo, oltre a data, ora e luogo, devono riportare la numerazione progressiva.

Articolo 13.4.1 (Convocazione e poteri)

Il Consiglio Direttivo è convocato, mediante avviso affisso sul sito internet www.bastasanguessullestrade.org - sezione "Bacheca", con indicazione di luogo, giorno, data e ora, **almeno 10 giorni prima** della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

In ogni caso il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi intervengono almeno un terzo dei suoi membri, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Chi si candida in Consiglio Direttivo è obbligato ad accettare almeno una carica attribuita dal Presidente, pena l'esclusione dallo stesso come membro. In caso l'esclusione comporti il venir meno del numero minimo di 5 membri previsto dall'art. 13.4 (*Consiglio Direttivo*) del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci dovrà riunirsi entro **02 (due) mesi** per eleggere i membri mancanti al raggiungimento del numero minimo. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo formatosi mantiene comunque i più ampi poteri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri decisionali ed operativi per la gestione dell'Associazione, fermo restando che il Presidente e in sua sostituzione il Vice Presidente e il Delegato di Presidenza, è colui che rappresenta l'Associazione e, quindi, sottoscrive atti, contratti, transazioni e qualsiasi altro documento anche se non indicato in questo Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- A. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- B. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- C. predisporre i regolamenti interni;
- D. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- E. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- F. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- G. decidere l'assunzione di dipendenti;
- H. deliberare anche sotto il profilo economico in merito a compensi e rimborsi, contratti di lavoro o di collaborazione con volontari, dipendenti, collaboratori e/o professionisti;
- I. stabilire la periodicità di eventuali riviste cartacee e/o on line;
- J. nominare il direttore responsabile di eventuali riviste cartacee e/o on line nonché qualsiasi altra carica inerente l'organo di informazione;
- K. deliberare su investimenti e disinvestimenti in beni mobili ed immobili, in ogni modo acquisiti (per acquisto, donazione e lascito);

- L. accedere ad operazioni bancarie o finanziarie (conti correnti, dossier titoli, polizze assicurative, etc);
- M. richiedere carte di credito o prepagate per i membri del Consiglio Direttivo, per i volontari o per eventuali terzi che si occupano della parte amministrativa;
- N. finanziare o cofinanziare campagne di terzi;
- O. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- P. nominare i responsabili regionali e locali dei volontari o revocare la loro nomina;
- Q. costituire commissioni legali, medico-legali e tecnico-ricostruttive con poteri consultivi, composte da professionisti in un numero minimo di 3 e massimo di 7, disciplinandone contestualmente l'attività mediante approvazione del relativo regolamento; le nomine avverranno previo esame delle candidature;
- R. disporre i termini delle convenzioni che si concludono con i professionisti esterni;
- S. fissare l'ammontare delle quote associative annuali.

ed ogni altro potere essenziale al buon funzionamento dell'associazione ed in linea con gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo in caso di necessità ed urgenza può essere convocato dal Presidente con preavviso di 24 ore mediante l'invio di un telegramma.

I membri del Consiglio Direttivo prestano la propria opera a titolo gratuito, salvo il Delegato di presidenza che può richiedere un compenso come libero professionista o può chiedere di essere assunto. Resta inteso che tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un rimborso spese qualora svolgano attività in favore e in linea con gli scopi sociali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e può decadere in seguito ad una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei Soci. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, congiuntamente e disgiuntamente, possono presentare le proprie dimissioni al Presidente, il quale dichiarerà decaduto il Consiglio qualora il numero dei suoi membri non rispetti più il minimo stabilito di 5. Qualora venga meno il numero minimo, il Presidente comunque mantiene i propri poteri sino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci.

VICE-PRESIDENTE

Articolo 13.5 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni considerando l'anno solare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle attribuzioni di cui all'art.13.2 (*Presidente*) del presente Statuto, ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente, eletto dal Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la rappresentanza processuale, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nonché di fronte a qualsiasi persona fisica e giuridica.

TESORIERE

Articolo 13.6 (Tesoriere)

Il Tesoriere viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni considerando l'anno solare. Il Tesoriere mantiene e gestisce la contabilità e la cassa sociale e svolge in proprio oppure tramite società di gestione /professionisti preventivamente indicati dal Consiglio Direttivo, i seguenti compiti: risponde della gestione della cassa nei confronti del Consiglio Direttivo e ne riferisce lo stato almeno una volta l'anno; cura la tenuta dei libri contabili; predispone i bilanci consuntivo e preventivo, e redige la relativa relazione contabile da sottoporre al Consiglio Direttivo; gestisce i rapporti con banche e altri intermediari finanziari ed assicurativi, dall'apertura alla gestione e fino alla chiusura dei rapporti stessi ivi compresi, a titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, rapporti di carte di credito e debito, rapporti di conto titoli, rapporti di polizze assicurative, nonché la richiesta di prodotti assicurativi e bancari, in particolare mutui ipotecari, scoperti di conto corrente, ecc. Ove le attività indicate nel presente articolo vengano svolte dai terzi

(società di gestione/professionisti) indicati dal Consiglio Direttivo, il tesoriere resta comunque responsabile del loro operato rispetto all'associazione, ed è tenuto a monitorarne l'attività.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 13.7 (Collegio dei Revisori dei conti)

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei conti, non necessariamente iscritti al registro dei Revisori Contabili, oltre due supplenti. I Revisori vengono nominati ogni 3 anni dall'Assemblea dei Soci e la durata del loro mandato corrisponde alla durata del Consiglio Direttivo in carica. L'Assemblea dei Soci tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 13.7.1 (Funzione dei Revisori)

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo presso la sede legale dell'Associazione e in qualsiasi altra sede comprese quelle periferiche. L'ispezione può essere effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con almeno un membro del Consiglio Direttivo. Possono essere ispezionati e controllati i locali della sede legale, del Centro di Coordinamento Nazionale e i locali messi a disposizione come sedi periferiche con il potere di esaminare tutto il materiale presente, cartaceo e non (computer, hard disk, ecc). L'ispezione avverrà nei modi e nei termini contenuti nel regolamento interno.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 13.8 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni. La durata del loro mandato corrisponde alla durata del Consiglio Direttivo in carica. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 11 (*Decadenza*) del presente Statuto, ed ha anche il compito di esaminare le controversie tra i soci.

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

Articolo 14 (Rappresentanza processuale)

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Delegato di Presidenza, unitamente e disgiuntamente hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono sottoscrivere mandati, conferire incarichi professionali in forma scritta, sottoscrivere ove previsto preventivi dei costi e compensi del legale allegati al mandato professionale e procure alle liti a margine e/o in calce, con contestuale elezione del domicilio presso il procuratore/legale nominato, affinché sia rappresentata, assistita, difesa e domiciliata per promuovere liti attive o resistere a liti passive, (sia in ambito civile che penale,) con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione riceva un incarico mediante Procura Speciale Notarile da parte di un associato, persona fisica o giuridica, di un ente, di un comitato, o di qualunque altro soggetto (mandanti), il Presidente, il Vice-Presidente ed il Delegato di Presidenza, unitamente e disgiuntamente hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono sottoscrivere i mandati di cui al capo precedente in nome per conto e nell'interesse dei soggetti da cui l'Associazione ha ricevuto l'incarico. Per controversie od azioni giudiziali suscettibili di problemi relativi alla legittimazione processuale attiva dell'Associazione, ***è fatto obbligo ai soggetti titolari della rappresentanza processuale di agire contestualmente in proprio e n.q. onde evitare eventuali pericoli di inammissibilità*** della proponenda azione, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. In tali casi, comunque tutte le spese connesse all'azione giudiziale svolta anche in proprio, sono da ritenersi a carico esclusivo dell'Associazione.

I LIBRI SOCIALI

